



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE TARIFFE 2026 PER LA FORNITURA DI ACQUA
Quartiere di Giornico

(ris. mun. 65/10.02.2026)

Il Municipio di Giornico,

richiamati il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile dell'ex Comune di Giornico in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale e il relativo tariffario, visti gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

d e c r e t a:

Art. 1 Tariffe

¹ Le tariffe (IVA esclusa) per la fornitura dell'**acqua 2026** sono così fissate:

Tariffa A (per uso domestico)

Tassa base A (superficie abitazione)	CHF 80.00 per unità di abbonamento
Tassa base B (superficie terreno)	CHF 20.00 per unità di abbonamento
Tassa base C (superficie costr. accessoria)	CHF 20.00 per unità di abbonamento
Tassa di consumo	CHF 13.00 per rubinetto

Tariffa B (per uso agricolo)

Tassa base A	CHF 30.00 per unità di abbonamento
Tassa base B	CHF 30.00 per unità di abbonamento
Tassa di consumo	CHF 13.00 per rubinetto, oppure CHF 1.00 per mc

Tariffa C (per uso commerciale)

Tassa base (superficie)	CHF 100.00 per unità di abbonamento
Tassa di consumo	CHF 13.00 per rubinetto, oppure CHF 1.80 per mc

Tariffa D (per industrie a scopo potabile e a scopo industriale)

Tassa base (superficie)	CHF 100.00 per unità di abbonamento
Tassa di consumo	CHF 1.80 per mc a scopo potabile CHF 1.00 per mc a scopo industriale

Tariffa E (per uso pubblico)

Tassa base A	CHF 100.00 per unità di abbonamento
Tassa base B	CHF 10.00 per unità di abbonamento
Tassa di consumo	CHF 13.00 per rubinetto, oppure CHF 1.80 per mc



Tariffa F (per piscine, fontane ornamentali e idranti privati)

Tassa base	CHF 100.00 per unità di abbonamento
Tassa di consumo	CHF 1.80 per mc

Tariffa G (per uso temporaneo)

Tariffa	CHF 0.20 per mc di fabbricato (tassa minima CHF 100.00) oppure
Tassa di consumo	CHF 1.80 per mc d'acqua (tassa minima CHF 100.00)

Tassa noleggio contatore: come da tariffario (20% del valore di acquisto)

² Il servizio finanziario provvederà alla fatturazione entro i primi 4 mesi dell'anno.

³ Sull'ammontare delle tasse sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto.

⁴ Per il calcolo della tassa fa stato la situazione registrata al momento dell'emissione (o all'01.01. dell'anno di tassazione), rispettivamente al momento in cui ha inizio l'imponibilità, in base ai dati in possesso del servizio finanziario.

⁵ Se l'imponibilità ha inizio nel corso dell'anno, le tasse di cui al cpv. 1 saranno esposte prorata.

Art. 2 Prelievo acqua dalle fontane

¹ Per poter usufruire dell'acqua delle fontane pubbliche è necessario inoltrare una richiesta scritta al Municipio. Il non rispetto di questa procedura comporterà il prelievo di una tassa da CHF 50.00 a CHF 5'000.00.

Art. 3 Obbligo di annuncio piscine

¹ Le piscine esterne smontabili soggette a tassa (capienza superiore ai 5 mc) devono essere annunciate in Cancelleria prima della posa. In caso di mancato annuncio il Servizio preleverà un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 5'000.00.

Art. 4 Tassa di allacciamento

- art. 4
- 1) La tassa viene prelevata in caso di nuova diramazione dal fondo del privato sulla condotta.
 - 2) La tassa è prelevata anche in presenza di un ampliamento di uno stabile già esistente e già allacciato, unicamente se la metratura della parte esistente e di quella nuova superano i 500 mc.
 - 3) La tassa, prelevata al momento dell'allacciamento, è fissata in CHF 0.50/mc.
 - 4) Il Municipio deciderà di volta in volta su casi particolari.

Art. 5 Esonero

- art. 5 1) Il Municipio può esonerare gli utenti dal pagamento della tassa totale unicamente qualora l'interessato abbia provveduto alla piombatura dell'impianto di erogazione dell'acqua presso il suo stabile.
- 2) La tassa per impianto – qualora non risulti applicabile quanto stabilito dal cpv. 1 – è normalmente esigibile.
- 4) L'interessato che intende beneficiare dell'esonero deve fare richiesta formale al Municipio, con un preavviso di 15 giorni, indicando la data della piombatura. Il Municipio può prevedere un sopralluogo di conferma.

Art. 6 Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

- art. 6 1) Il servizio finanziario notifica la fattura ai proprietari interessati.
- 2) Contro la fattura/tassazione è dato reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- 3) Le tasse devono essere pagate entro il termine fissato sulla bolletta. Il Municipio può stabilire un termine più lungo per il saldo del dovuto.
- 4) Gli importi non pagati saranno oggetto di un richiamo e di una diffida (CHF 50.00). La procedura poi seguirà l'iter esecutivo.
- 5) Il reclamo non sospende dall'obbligo di pagamento.

Art. 7 Rimedi di diritto

- art. 7 1) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli articoli 208 e seguenti LOC.
- 2) Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAm).

Art. 8 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 9 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

- art. 9 1) abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa d'uso per il consumo di acqua potabile;
- 2) entra in vigore all'01.01.2026;
- 3) viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026;
- 4) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (art. 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOC).

Il Sindaco:

Stefano Imelli

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria:

Maria Teresa Citino